

**ATTO COSTITUTIVO**  
**FNA – FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA**  
**ASSOCIAZIONE ZONALE PALERMO NOCE**

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

E' costituita, con durata Illimitata, la **FNA ZONALE PALERMO NOCE, con sede legale a PALERMO (PA) Via Tommaso Aversa n°100**. La FNA è un'Organizzazione Sindacale non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apartitica. La FNA associa: lavoratori dipendenti di qualsiasi settore produttivo, disoccupati e pensionati, volontari ed esperti che agiscono a favore del sociale nonché da tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente decidono di aderire. La FNA non ha finalità di lucro. I suoi compiti Istituzionali sono riportati nel proprio statuto. L' Associazione FNA costituita con il presente atto è una diramazione dell'Associazione Nazionale FNA e come tale si impegna al rigoroso rispetto del suo ordinamento statutario. Fondamenti della vita democratica della FNA sono la libera elezione delle cariche statutarie, la sovranità dell'Assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l' Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non valutabilità della stessa. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed Immobili ad essa pervenuti, a qualsiasi titolo, nonché dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti dallo statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge. Inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivide le medesime finalità. L'Associazione ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile e per tali motivi si configura quale associazione giuridicamente autonoma, dotata di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza è l'unica titolare delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da essa posti in essere, con l'assunzione, altresì, della qualità di parte nelle relative controversie. L'Associazione Nazionale FNA non risponde mai delle obbligazioni contratte dall' Associazione Zonale, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni. La stessa delibera in maniera autonoma anche l'eventuale proprio scioglimento. L'Associazione, ha il compito, in esclusiva, dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei servizi istituzionali agli associati erogati direttamente nonché tramite le strutture di base che ad essa fanno riferimento.

L' Associazione è stata costituita in data 16/07/2019 a Palermo (Pa).

Letto, confermato, approvato e sottoscritto

**STATUTO**  
**FNA – FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA**  
**ASSOCIAZIONE ZONALE PALERMO NOCE**

**ART. 1 - COSTITUZIONE - DURATA**

È costituita, con durata illimitata, la FNA – Federazione Nazionale Agricoltura – Associazione Zonale. La FNA è una Organizzazione Sindacale non commerciale, autonoma, libera, democratica ed apartitica. e fonda la propria identità sul proselitismo e volontariato sindacale. Gli associati, lavoratori dipendenti, disoccupati, pensionati ed esperti hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. L'adesione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale, non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Inoltre è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. L'Associazione ha assoluta libertà decisionale, operativa ed economica ed ha piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Pertanto:

- si organizza secondo una propria disciplina organizzativa autonoma;
- ha un proprio patrimonio;
- redige annualmente il proprio rendiconto economico finanziario;
- decide la propria gestione;
- elegge gli Organi statutari;
- partecipa alla contrattazione di propria competenza;
- organizza e gestisce i servizi istituzionali ai propri associati;
- nel caso in cui altre associazioni periferiche FNA, dovessero avere difficoltà alla gestione dei servizi, previa loro richiesta, organizza e gestisce anche i servizi istituzionali di loro appartenenza;
- delibera in maniera autonoma il proprio scioglimento.

**ART. 2. – FINALITA'**

L'associazione non ha finalità di lucro. I suoi compiti istituzionali sono diretti a:

- difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi sia individuali dei Lavoratori, di qualsiasi settore produttivo, dei Pensionati, dei Disoccupati e degli invalidi, senza alcuna differenziazione di nazionalità, con assoluta obiettività e libertà;
- tutelare gli iscritti in sede sindacale nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede di conciliazione che in sede giudiziale;
- rappresentare, nelle contrattazioni collettive di lavoro, la categoria;
- offrire ai propri iscritti e non assistenza sindacale, previdenziale e fiscale;
- elaborare studi e proposte relative ai problemi sociali ed economici che interessano i

- propri associati;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, con particolare riguardo alla tutela ed ai diritti delle persone;
  - contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, nonché allo sviluppo e alla diffusione della cultura e difesa della legalità;
  - promuovere, realizzare e gestire anche in collaborazione con altre associazioni no profit, concrete iniziative atte favore delle fasce più deboli che versano in disagiate condizioni economico-sociale nonché nei confronti di disabili e minori a rischio;
  - promuovere qualsiasi altra iniziativa a favore degli interessi generali degli Associati;

### **ART. 3. – COMPAGINE ASSOCIATIVA**

I SOCI ORDINARI: Sono Soci ordinari della FNA i Lavoratori del comparto agricoltura, i disoccupati di qualsiasi settore produttivo ed i Pensionati del Privato e del pubblico impiego. Il Sindacato FNA, in particolare, associa i lavoratori dipendenti che prestano la loro opera in agricoltura alle dipendenze di aziende pubbliche e private, cooperative e consorzi di irrigazione e trasformazione fondiaria, o che operano in attività affini, connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze di aziende cooperative, agrituristiche, lattiero-casearie, faunistico-venatorie, florovivaistiche, fungicole, oleicole, ortofrutticole, tabacchicole, allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura e mitilicoltura, nonché dipendenti di aziende e di cooperative che eseguono lavori di impianti e di manutenzione del verde pubblico o privato, e di aziende e cooperative di servizi e ricerca in agricoltura. Sono, altresì, soci dell'Associazione gli esperti nelle problematiche sindacali, fiscali e previdenziali che condividendo i principi ispiratori dell'associazione, volontariamente, decidono di aderire ed agiscono a tutela degli interessi dei colleghi soci.

SOCI SOSTENITORI -: sono soci sostenitori i lavoratori del pubblico e del privato impiego, i lavoratori autonomi, gli invalidi e quanti altri, condividendo i principi e le iniziative dell'Associazione, contribuiscono alla realizzazione degli stessi attraverso il versamento di contributi volontari.

### **ART. 4 - AUTONOMIA**

L'Associazione ha la piena autonomia gestionale ed organizzativa, nasce come diramazione della FNA Nazionale e come tale è obbligata al rigoroso rispetto dello statuto della stessa. L'eventuale mancato rispetto di dette norme statutarie causa il commissariamento e/o lo scioglimento immediato con provvedimento da parte della Segreteria della FNA Nazionale.

### **ART. 5 – ASSEMBLEA CONGRESSUALE**

L'Assemblea Congressuale, costituita dall'assemblea dei soci, è il massimo Organo dell'Associazione Sindacale, esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli

iscritti all' Associazione. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea congressuale deve essere inderogabilmente motivata. La convocazione dell'Assemblea Congressuale avviene tramite comunicazione dove viene espressamente riportato l'o.d.g. dei lavori, l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere spedita con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data stabilita per il congresso e deve essere inoltrata per raccomandata e/o per posta elettronica oppure tramite avviso da affiggere all'interno della sede dell'associazione.

#### **ART. 6. – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ZONALE**

L'Assemblea dei Soci:

- esaminare e discutere la relazione del Responsabile dell'Associazione;
- eleggere il Consiglio Zonale;
- eleggere il Responsabile Zonale – legale rappresentante;
- eleggere i delegati al Congresso Provinciale;
- delineare l'indirizzo dell'attività sindacale dell'Associazione e le sue linee programmatiche;
- deliberare, previo voto favorevole dei due terzi dei presenti, lo scioglimento dell'Associazione sindacale;
- approva lo statuto ed eventuali regolamenti;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio o da un terzo dei delegati all' Assemblea Congressuale.

Le decisioni espresse dall'Assemblea Congressuale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Congressuale è presieduta da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza. L'Assemblea Congressuale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 7. – CONSIGLIO ZONALE**

Il Consiglio è il massimo Organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di sette membri ed un massimo di ventuno, compreso il Responsabile Zonale. I compiti del Consiglio sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Congressuale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- integrare e modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione con l'obbligo di sottoporre tale eventuali modifiche alla ratifica della prima Assemblea dei Soci utile;
- approvare eventuali regolamenti;
- eleggere i loro sostituti, in caso di decadenza e/o dimissioni, di eventuali componenti del Consiglio, compreso il Responsabile Zonale, tra un Congresso

- e l'altro;
- cooptare, tra un congresso e l'altro, all'interno del consiglio, previo il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, dirigenti che dovessero distinguersi per iniziative a favore dell'associazione;
- deliberare su operazioni mobiliari ed immobiliari, chiedere mutui, prestiti e finanziamenti, nell'interesse esclusivo dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato dal legale rappresentante dell'Associazione che lo presiede. La convocazione avviene tramite raccomandata e/o posta elettronica oppure con avviso da affiggere all'interno della sede dell'associazione, con un preavviso di almeno sette giorni. In caso di inottemperanza, potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Legale rappresentante dell'Associazione. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. I componenti il Consiglio rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso e decadono dallo stesso se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'Organo. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Legale rappresentante dell'Associazione.

#### **ART. 8. – IL RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Il Responsabile Zonale:**

- a) è eletto dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio in caso di decadenza dello stesso, tra un congresso e l'altro;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- c) rappresenta in giudizio l'Associazione;
- d) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- e) cura i rapporti con gli Enti;
- f) provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- g) assume qualsiasi altra iniziativa nell'interesse generale del Sindacato;
- h) redige il rendiconto economico e finanziario, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- i) nomina, se lo ritiene necessario, nell'interesse generale della Sindacato, il Vice Responsabile;
- j) programma, gestisce e controlla i servizi di assistenza sindacale, fiscale e previdenziale agli Associati;
- k) firma le convenzioni per la gestione dei servizi.
- l) cura i rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione, previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio;

#### **ART. 9. – IL VICE RESPONSABILE ZONALE**

In assenza del Responsabile, per qualsiasi suo impedimento, il Sindacato è rappresentato dal Vice Responsabile, che assume tutti i poteri e doveri del Responsabile.

#### **ART. 10- CARICHE SINDACALI**

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni secondo i principi democratici. Gli iscritti partecipano alle elezioni degli organi in occasione dei Congressi. I Dirigenti Sindacali, eletti negli Organi Statutari dell'Associazione, se preventivamente autorizzati dal legale rappresentante dell'associazione sindacale, possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sindacali. Agli stessi, l'organo statuario competente dell'associazione, può concedere l'indennità di carica nonché il trattamento di fine mandato, secondo le norme regolamentari dell'Associazione. Gli esperti possono svolgere attività sindacale e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro richiesta di adesione, ancor prima della loro iscrizione.

#### **ART. 11. - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, da tutti i beni mobili ed immobili, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di gestioni o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente. L'Associazione ha l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario nei termini stabiliti al presente statuto. La stessa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano a favore di associazioni non commerciali o imposte dalla legge; inoltre, in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell' Associazione sarà devoluto, ad altra associazione, non commerciale, che condivida le medesime finalità.

#### **ART. 12. - ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione sindacale derivano:

- da contributi sindacali erogati direttamente dall'Associazione Nazionale e da altre Associazioni sindacali;
- da contributi sindacali erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
- dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati.
- dalle risorse economiche provenienti dai servizi istituzionali resi agli Associati;

#### **ART. 13. - IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Il Segretario, legale rappresentante dell'Associazione, deve stilare il rendiconto economico finanziario relativamente alle entrate ed uscite, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al 31/12 di ogni anno, entro il 31/03 dell'anno successivo. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso l'affissione dello stesso all'interno

del locali della sede, per un termine di trenta giorni, al fine di renderlo visibile e disponibile a tutti gli associati. Entro tale termine, il socio può avanzare opposizione al Collegio Nazionale dei Sindaci, il quale dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Qualora si verificasse ciò, il Segretario legale della struttura sindacale dovrà fornire tutta la documentazione contabile al Collegio Nazionale dei Sindaci il quale, effettuato il controllo, comunicherà al Socio ricorrente ed al Consiglio i risultati della verifica effettuata. Il Consiglio approva definitivamente il Rendiconto Economico Finanziario entro il trentuno luglio di ogni anno. Il Segretario, rappresentante legale dell'Associazione, deve conservare la documentazione fiscale in originale, per il lasso di tempo stabilito per legge.

#### **ART. 14. – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Nelle more della decisione del suddetto Organo, il Segretario Regionale dell'Associazione Sindacale potrà, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale del Sindacato;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna del Sindacato a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

#### **ART.15 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI**

L'Associazione, istituita come derivazione della FNA Nazionale, è obbligata all'osservanza dello statuto di detta associazione nazionale. L'eventuale mancato rispetto delle sue norme statutarie causa la revoca dell'utilizzo del logo e sigla della FNA e/o il suo commissariamento con provvedimento da parte della Segreteria della FNA Nazionale. L'Associazione mantiene la sua assoluta autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e per tali motivi si configura quale ente giuridicamente autonomo, dotato di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza l'associazione è l'unica titolare delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da essa poste in essere, con l'assunzione altresì della qualità di parte nelle relative controversie.